



FOGLIO INFORMATIVO SERVIZIO BANCA PASSIVA CBI - Corporate Banking Interbancario

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'E' IL CORE BANKING INTERBANCARIO

Il **Corporate Banking Interbancario**, noto come **CBI**, è un **servizio bancario telematico** che consente ad un'azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti, purché appartenenti al Consorzio "**CBI-Customer to Business Interaction**".

Il servizio permette di automatizzare il colloquio Cliente-Banca per la gestione delle disposizioni di incasso e pagamento nonché dell'inoltro delle informazioni. Il cliente è in grado, ad esempio, di:

- Inviare presentazioni di portafoglio elettronico (Ri.Ba., M.Av., ADUE-SDD, ecc.) e ricevere i flussi informativi di ritorno;
- Inviare disposizioni di pagamento (bonifici a fornitori, pagamento stipendi, ecc.);
- Ottenere le informazioni relative all'informativa di conto giornaliera e all'estratto conto periodico.

SERVIZIO DI BANCA PASSIVA: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il **servizio di Banca Passiva** prevede l'esecuzione delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati dal cliente, con possibilità di utilizzo della firma digitale, mediante il servizio CBI offerto dalle banche aderenti al CBI.

Il servizio presuppone che il cliente abbia stipulato un contratto con una Banca Attiva (o Proponente).

La **Banca Passiva** è la banca alla quale sono riservate le seguenti attività:

- riceve le disposizioni;
- tratta le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incasso e pagamento;
- garantisce la riservatezza delle informazioni, grazie all'impiego di appositi sistemi di cifratura;
- invia i dati di ritorno previsti;
- invia le informazioni con le modalità e nei tempi concordati



Le funzioni attivabili sono:

- disposizioni di incasso RIBA, nonché i relativi esiti e storni;
- addebiti diretti SEPA (SDD), nonché i relativi esiti e storni;
- disposizioni di pagamento (bonifici e relativi esiti, emolumenti, giroconti, girofondi);
- richieste di informazioni contabili relative a movimenti e saldi dei conti correnti in euro ed in divisa;
- bonifici esteri, nelle divise trattate da Cherry Bank;
- MAV e relativi esiti;
- allineamento elettronico archivi per addebiti diretti SEPA (SEDA);
- pagamento deleghe F24.

Le disposizioni contenute nei Flussi, una volta ricevute dalla Banca Passiva, non possono essere revocate dal Cliente mediante il Servizio CBI.

Se si intende revocare una disposizione contenuta in un Flusso, il Cliente deve contattare al più presto la Banca Passiva per verificare se la revoca è consentita e, se consentita, disporre la revoca con le modalità indicate nel contratto.

Rischi del CBI – Corporate Banking Interbancario. Tra i principali rischi del CBI, occorre considerare:

- la possibilità di temporanea indisponibilità del servizio a fronte di attività di manutenzione e aggiornamento;
- gli eventuali problemi sull'utilizzo del servizio conseguenti a:
 - disservizi nel funzionamento delle reti telematiche utilizzate dal cliente o ad incompatibilità del software;
 - disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.

Per saperne di più:

Consorzio "CBI - Customer to Business Interaction" (<http://www.cbi-org.eu/>).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti dal titolare di un contratto di CORE BANKING INTERBANCARIO – SERVIZIO di BANCA PASSIVA con Cherry Bank S.p.A..

Questo vuole dire che **il prospetto non include tutte le voci di costo**. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e il foglio informativo sul "Conto Corrente"**.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

	VOCI DI COSTO	
SPESE FISSE	Canone annuo (addebitato mensilmente pro-quota)	€ 78,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese per dismissione del servizio	€ 0,00
------------------------------------	--------



RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi con un preavviso scritto di almeno 15 giorni.

Nel caso di recesso dal presente contratto di una delle parti, così come in caso di sospensione o abolizione del Servizio, i rapporti contrattuali collegati al Servizio continueranno a rimanere in vigore secondo le rispettive normative, salvo diversa disposizione del Cliente.

Il Cliente può recedere dai singoli rapporti cui il Servizio è collegato con le modalità previste nei rispettivi contratti che regolano tali rapporti.

Se il Cliente recede da solo alcuni dei rapporti cui il presente Servizio è collegato, può mantenere il Servizio per gli altri rapporti per i quali il Cliente non esercita il recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di mancata, insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

- a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;
- b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.



Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA

Banca Attiva o Proponente	È la banca che offre il servizio CBI e con la quale l'impresa stipula il contratto. La Banca Proponente: <ul style="list-style-type: none">- si pone come interfaccia verso il sistema interbancario;- si fa carico dello scambio delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche;- garantisce la riservatezza delle informazioni, grazie all'impiego di appositi sistemi di cifratura;- effettua il controllo dei dati;- è responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del sistema bancario e dell'impresa. Dal punto di vista operativo: <ul style="list-style-type: none">- acquisisce le informazioni inviate dall'impresa e le inoltra alle banche passive;- riceve i dati dalle banche passive nei tempi e con le modalità concordate;- invia i dati all'impresa nei tempi e con le modalità concordate.
Banca Passiva	Banca aderente al Consorzio CBI che offre il Servizio di Corporate Banking Interbancario.
Canone annuo	Corrispettivo addebitato mensilmente al cliente in via posticipata rispetto all'utilizzo del servizio.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.